



Ministero dell'Istruzione e del Merito

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTALTO U.-LATT. ROTA G-S.B.  
Prot. 0010373 del 20/09/2024  
VII (Uscita)

Ai Docenti  
Al personale ATA  
All'Albo dell'Istituto  
Al sito web istituzionale  
Loro Sedi

**Oggetto:** Disposizioni per la fruizione dei permessi brevi - a.s. 2024/2025

Considerato il dovere della dirigenza scolastica di assicurare l'erogazione del servizio e la vigilanza sugli alunni;

Al fine di perseguire una maggiore qualità del servizio scolastico,

Di seguito si riporta l'art. 16 del vigente C.C.N.L. 2006/2009 che disciplina la fruizione dei permessi brevi:

1. *Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.*

2. *I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.*

3. *Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.*

*Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.*

4. *Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.*

5. *Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.*

Si precisa, altresì, che la fruizione di permesso alla/e prima/e ora/e di attività lavorativa è comunque soggetta all'autorizzazione da parte della Dirigente scolastica o suo delegato.

Pertanto, ai sensi dei commi 3 e 5 del suddetto art. 16, si sottolinea che non è il dipendente a stabilire giorni e ora del recupero, né pretendere la fruizione di permessi brevi a fronte dell'impossibilità della sostituzione con personale in servizio.





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

---

La Dirigente scolastica  
dott.ssa Adele Zinno

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

